

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3783

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NEGRI

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

Presentata il 29 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) tratta il tema del servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi. Da molto tempo le associazioni nazionali di categoria del comparto taxi hanno richiesto giustamente, a parere del presentatore della seguente proposta di legge, delle modifiche per quanto riguarda la possibilità di utilizzo del proprio mezzo anche ad uso familiare e sul tema spinoso dell'abusivismo e del servizio taxi agli aeroporti civili.

Attualmente l'articolo 86 disciplina la destinazione e l'uso dei veicoli e vieta un'utilizzazione degli stessi diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, impedendone di fatto un uso per motivi familiari. Con la modifica che viene presentata al comma 1 dell'articolo 86, si dà la possibilità di utilizzare l'autovettura im-

matricolata per servizio taxi anche per uso privato della famiglia, a condizione che sia condotta dal titolare o sostituto alla guida.

Con questa semplice modifica si vuole rendere giustizia ad una categoria che ha subito un forte calo lavorativo e che, incomprendibilmente, dovrebbe continuare a mantenere un automobile per motivi di lavoro ed una per uso privato di famiglia, con il relativo aggravio di spese.

Un'ulteriore proposta di modifica dell'articolo 86 tratta il tema spinoso dell'abusivismo in questo settore. Quante volte leggiamo sui giornali di turisti raggirati da abusivi che praticano tariffe del tutto « personalizzate » e delle difficoltà a porre fine a questo sistema illegale, con tutto ciò di negativo che determina una simile pratica per l'immagine del nostro Paese in un settore, quello turistico, così vitale per l'intera economia.

L'attuale formulazione dell'articolo 86 del Nuovo codice della strada ha fatto sorgere non pochi problemi di carattere interpretativo. Tale articolo disciplina l'attività di servizio di piazza delle autovetture con conducente e prevede due ipotesi di violazione e delle relative sanzioni: guida di taxi senza essere munito di licenza (comma 2) e guida di taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza (comma 3).

Per quanto riguarda il comma 2 (guida di taxi senza essere provvisto di licenza) si osserva che tale evento deve evidentemente essere ricollegato al fatto che colui che adibisce, abusivamente, a servizio taxi una autovettura destinata ad altro uso in quanto privo della prescritta licenza commette due violazioni: quella del disposto dell'articolo 82 del Nuovo codice della strada (per uso diverso del veicolo da quello indicato nella carta di circoscrizione) e quella del disposto dello stesso articolo 86, comma 2 (per avere adibito il veicolo a servizio pubblico da piazza senza la prescritta autorizzazione).

Il comma 3, con la sua formulazione generica e non puntuale, rischia di generare dubbi interpretativi tanto da indurre a ritenere che, lo stesso, sanzioni sia le violazioni al Nuovo codice della strada o della legge quadro n. 21 del 1992, sia le violazioni ai regolamenti comunali contenenti la disciplina dei servizi pubblici non di linea.

In questo caso dobbiamo rilevare una inspiegabile differenza tra il disposto dell'articolo 85 e quello dell'articolo 86. Infatti quest'ultimo recita « chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza (...) » è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e con la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza comunale, mentre nulla di analogo viene stabilito per l'altro tipo di autoservizio pubblico non di linea, cioè il noleggio con conducente, dall'articolo 85 del Nuovo codice della strada.

Quanto sopra nonostante entrambi i servizi siano regolati dalla medesima legge quadro (la legge n. 21 del 1992). Sempre

all'articolo 86, comma 3, si evidenzia un aspetto riguardante la seguente locuzione « (...) ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza (...) » che si riferisce alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza di esercizio tassistico comminata dalla predetta norma.

L'articolo 216 del Nuovo codice della strada, al comma 2, stabilisce che la restituzione del documento può essere richiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. « La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette ». Applicando letteralmente tale norma si arriverebbe all'adozione del provvedimento di ritiro della carta di circolazione e della licenza anche nei casi di violazione che non consistano nella omissione degli adempimenti che possono successivamente essere compiuti dall'interessato (l'uso di modi inurbani, il rifiuto di trasportare un numero di persone corrispondente a quello dei posti assegnati alla vettura ovvero l'obbligo di caricare bagagli dei viaggiatori, di non interrompere il servizio iniziato, eccetera ...).

Di conseguenza, alla luce di una formulazione generica e contraddittoria, si sollecita una modifica dell'impianto del codice che disciplina i servizi suddetti. In particolare si è ritenuto auspicabile prevedere che, per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali relativi al servizio tassistico ed al servizio di noleggio con conducente debbano essere applicate le sanzioni previste da detti regolamenti, mentre le sanzioni stabilite dal comma 3 dell'articolo 86 siano applicate soltanto ed esclusivamente per le violazioni alle norme del Nuovo codice della strada nonché della legge quadro n. 21 del 1992.

Altro tema trattato dalla seguente proposta di legge è quello del servizio taxi agli aeroporti: con l'articolo 231 del Nuovo codice della strada si è abrogata, insieme ad altre leggi, la legge n. 125 del 1976. Questa legge all'articolo 1, delegava alle regioni la regolamentazione del servizio taxi agli aeroporti per quel che atteneva

alle tariffe, condizioni di trasporto e svolgimento del servizio.

Con l'introduzione del comma 1-*bis* dell'articolo 86, si cerca di ripristinare una situazione di normalità e di certezza anche per quanto riguarda questo problema.

La presente proposta di legge, che affronta alcuni dei tanti problemi che afflig-

gono questa importante categoria di lavoratori nel nostro Paese, cerca, apportando alcune necessarie modifiche all'attuale normativa, di ridare certezza di diritti e di doveri in un settore lasciato, troppo spesso, in balia degli eventi e dell'abusivismo e proprio per questo se ne auspica un *iter* necessariamente veloce.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i veicoli adibiti al servizio di piazza (taxi) e al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera *b*), può essere consentito l'uso proprio, alle condizioni e nei limiti previsti dai regolamenti comunali ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze taxi rilasciate dal comune capoluogo di regione, di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, è attribuita al presidente della regione che vi provvede con decreto, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21».

3. Al comma 2 dell'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque guida o adibisce a servizio di piazza per trasporto di persone un veicolo senza essere munito del prescritto titolo ».

4. Al comma 3 dell'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, le pa-

role: « Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque, pur essendo munito del prescritto titolo, guida o adibisce a servizio di piazza per trasporto di persone un veicolo senza rispettare le condizioni ed i limiti di cui allo stesso titolo ».

5. All'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 282 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Chiunque non osserva le modalità per lo svolgimento del servizio stabilite dai regolamenti comunali, non sanzionate dal presente codice, è soggetto alle sanzioni previste dai regolamenti stessi, che possono stabilire sanzioni amministrative pecuniarie del pagamento di una somma fino ad un milione di lire e le eventuali sanzioni accessorie della sospensione della licenza fino a sei mesi o della revoca della licenza stessa ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

